

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA E L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge

Tra

L'Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, Piazza dell'Università 1 in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, Prof. Francesco Bistoni, nato a Città di Castello (PG), il 27 marzo 1943, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera del Senato Accademico del 15 novembre 2011, C.F. n. 00448820548, d'ora in poi denominata "Università"

E

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia, con sede in Perugia, via G.V. Pontani, 3/B in persona del legale rappresentante e presidente dott.ssa Marcella Galvani nata a Città di Castello (PG) il 13 aprile 1968, C.F. 94117870546, d'ora in poi denominato "Ordine"

PREMESSO

- che l'Università e l'Ordine, hanno interesse a proseguire il rapporto di collaborazione già avviato negli ambiti della ricerca, della didattica e della formazione ;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo - 1 Principi generali

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

Le iniziative di collaborazione, da intraprendere nei settori dell'attività svolta dagli iscritti all'Ordine, con particolare riferimento alle materie di ambito economico, economico- aziendale e giuridico, potranno riguardare:

1) attività di collaborazione scientifica attraverso:

- a) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- b) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

2) attività di didattica e di formazione attraverso:

- a) collaborazione di esperti di alta qualificazione nelle forme e nei modi disciplinati dalla normativa di settore nonché dalle relative direttive di Ateneo;
- b) possibilità di accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori dell'Università, alle strutture dell'Ordine nell'ambito di programmi concordati e temporalmente definiti;
- c) attività di formazione svolte dall'Università in collaborazione paritetica con l'altra Parte.

In particolare le attività potranno avere ad oggetto:

- 1) l'elaborazione di tesi di laurea e progetti;
- 2) lo svolgimento di esercitazioni inerenti l'ambito della professione;
- 3) l'organizzazione di stage, conferenze, dibattiti, seminari e master.

3) attività di ricerca e studio per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) studi tecnico-scientifici focalizzati su temi specifici;

b) attività di ricerca in collaborazione tra le parti.

4) attività di trasferimento dei risultati.

Il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche di cui sopra, saranno regolati da specifici accordi attuativi in conformità alla normativa vigente.

Per quanto non specificato dal presente protocollo d'intesa e dagli eventuali accordi successivi, si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 3 – Accordi esecutivi

Le Parti contraenti procederanno all'attivazione di quanto previsto dal presente protocollo d'intesa mediante la stipula di specifici accordi esecutivi, redatti secondo le disposizioni della vigente legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative che, di volta in volta, verranno individuate e valutate dai Referenti di cui al successivo art.5.

Ogni singolo accordo esecutivo sarà approvato e sottoscritto dai rispettivi organi competenti delle Parti contraenti.

L'adesione al presente protocollo d'intesa non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi esecutivi di cui sopra.

Articolo 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente protocollo d'intesa e nel rispetto delle normative di settore, le Parti contraenti si impegnano a consentire, alle Istituzioni coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso regolamentato alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, l'accesso regolamentato a specifiche banche dati, archivi, biblioteche,

nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini di cui sopra.

Articolo 5 – Referenti del Protocollo d'Intesa

Le parti contraenti individuano quali Referenti del presente protocollo d'intesa, per l'Università il Preside della Facoltà di Economia e per l'Ordine il Presidente.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa del proprio personale impegnato nello svolgimento delle suddette attività, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali ed i laboratori dell'Ordine per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o elaborazione di tesi di laurea e progetti ed in ogni caso di tutto il personale autorizzato all'accesso nell'ambito dei fini oggetto del presente protocollo d'intesa.

L'Ordine garantisce analoga copertura assicurativa ai propri iscritti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7 – Individuazione dei soggetti cui competono gli

Obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo le parti si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs n.81/2008

Articolo 8 – Durata

Il presente protocollo d'intesa ha durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo espresso tra le parti.

Ciascuna parte potrà recedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso dal presente protocollo d'intesa non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti e dal Codice Civile.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 10 – Controversie

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dal presente protocollo d'intesa, è competente a decidere, in via esclusiva, il Foro di Perugia.

Articolo 11 – Imposte di registrazione

Il presente protocollo d'intesa verrà registrato solo in caso d'uso e le spese sono poste a carico della parte richiedente.

Data, 15 DIC. 2011

Data, 19 DIC. 2011

Università degli Studi
di Perugia

Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Perugia

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Francesco Bistoni

Dott.ssa Marcella Galvani

